

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 154

15 giugno 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1358/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1359/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1360/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1362/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, relativo al ricorso alla procedura di gara per la fissazione dei prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva 13
- Regolamento (CEE) n. 1363/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala 15
- Regolamento (CEE) n. 1364/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 17
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

76/528/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 14 aprile 1976, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario taluni pullovers di fibre tessili sintetiche della voce ex 60.05 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica di Corea e messi in libera pratica negli altri Stati membri 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

76/529/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 1976, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi, della voce ex 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri 20**

76/530/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 aprile 1976, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con tomaia di cuoio naturale per lo sport e la ginnastica diverse da quelle per lo sci, della voce 64.02 ex A della tariffa doganale comune, originarie dell'Ungheria e messe in libera pratica negli altri Stati membri 21**

76/531/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 aprile 1976, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta, greggi, della voce ex 50.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri 22**

76/532/CEE :

Decisione della Commissione, del 3 giugno 1976, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 23

76/533/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 giugno 1976, che determina in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione, presentate dal 24 al 28 maggio 1976, per giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso 24**

76/534/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 giugno 1976, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 358/76 25

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1358/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 19. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	36,45
10.01 B	Frumento duro	77,02 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	44,10 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	25,09
10.04	Avena	19,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	27,74 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,69
10.07 B	Miglio	37,11 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	36,70 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	63,17
11.01 B	Farine di segala	73,90
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	129,90
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	66,54

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1359/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 10. 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,42	2,42	0,40
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,61
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	4,23	4,23	4,23
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,40
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0,81
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	3,39	3,39	0,56

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,31	4,31	0,71	0,71
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,22	3,22	0,53	0,53
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 580/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 580/76 ai prezzi di cui

la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

1 (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

2 (2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

3 (3) GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 19.

4 (4) GU n. L 139 del 27. 5. 1976, pag. 14.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110	21,18
	b) altri	0120	19,18
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0130	19,18
	2. superiore a 4 %	0140	23,46
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0150	18,18
	2. superiore a 4 %	0160	22,46
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200	46,70	
II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	0300	98,80	
III. superiore a 45 %	0400	152,69	
04.02	Latte e crema di latte, conservati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	I. Siero di latte	0500	14,30
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620	94,47
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0720	128,69
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820	130,69
	4. superiore a 29 %	0920	144,01
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020	88,47
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1120	122,69
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220	124,69
	4. superiore a 29 %	1320	138,01
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :			
1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	1420	20,24	
2. altri	1520	27,32	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 %	1620	98,80	
2. superiore a 45 %	1720	152,69	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) Latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » ⁽¹⁾ , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 % ⁽²⁾	1820	30,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,8847 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 1,2269 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 1,3801 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,8847 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 1,2269 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 1,3801 ⁽¹⁰⁾
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	30,46
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,9880 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,5269 ⁽¹⁰⁾	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	179,63	
B. altro	3210	219,15	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 205,86 UC (a) ed inferiore a 225,86 UC (a)	3319	15,00	
2. uguale o superiore a 225,86 UC (a)	3418	139,70 ⁽¹¹⁾	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 225,86 UC (a) e inferiore a 253,86 UC (a) per 100 kg peso netto	3519	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 253,86 UC (a) per 100 kg peso netto	3617	139,70 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 273,86 UC (a) per 100 kg peso netto	3717	139,70 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	139,70
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	128,54 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	119,39
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ⁽²⁾	4120	30,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	112,50
	2. superiore a 48 %	4510	123,25
b) superiore a 36 %	4610	203,25	
E. altri :			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	128,54	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	82,19
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	65,70
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	88,70

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁶⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁶⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 6,00 UC,
- c) 4,06 UC.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 4,06 UC.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 59,25 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 79,25 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 59,25 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 2,97 UC per 100 kg, peso netto.

NB : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1361/76 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1976

che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il corretto funzionamento del regime delle restituzioni applicabili all'esportazione di riso verso i paesi terzi esige che un regime adeguato sia applicato alle esportazioni di miscugli composti di riso appartenente a sottovoci tariffarie diverse;

considerando che la restituzione applicabile a tali miscugli dipende dalla loro classificazione tariffaria, operata in linea di massima conformemente alle regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune;

considerando che, nel caso dei miscugli di riso di sottovoci tariffarie diverse, la classificazione tariffaria determinata in base alle regole di cui sopra crea talune difficoltà; che, in alcuni casi, tale classificazione porta infatti alla concessione di una restituzione elevata per miscugli contenenti una notevole percentuale di prodotti cui si applica una restituzione modesta;

considerando che, per evitare tali difficoltà, è necessario adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabili ai miscugli di riso;

considerando che le disposizioni del regolamento n. 669/67/CEE della Commissione, del 27 settembre 1967, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 941/72⁽⁴⁾, sono strettamente connesse al regime di esportazione applicabile ai miscugli di riso e che è pertanto opportuno incorporare tali disposizioni nel presente regolamento e abrogare, conseguentemente, il regolamento n. 669/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione all'esportazione si applica ai miscugli di riso delle sottovoci 10.06 A e B della tariffa doganale comune solo se detti miscugli sono composti di riso dello stesso stadio di trasformazione e, se del caso, di rotture di riso. Il risone (sottovoce 10.06 A I), il riso semigreggio (sottovoce 10.06 A II), il riso semilavorato (sottovoce 10.06 B I) ed il riso lavorato a fondo (sottovoce 10.06 B II) sono considerati ciascuno come riso ad uno stadio di trasformazione differente.

Articolo 2

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, la restituzione all'esportazione applicabile ai prodotti della voce 10.06 della tariffa doganale comune composti di riso a grani tondi, a grani lunghi o in rotture di riso è quella applicabile:

- a) per i miscugli contenenti, in peso, il 40 % o meno di rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune,
 - al principale componente in peso, se detto componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, preventivamente diminuito del peso delle rotture.
 - al componente — diverso dalle rotture di riso — soggetto alla restituzione meno elevata, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio, preventivamente diminuito del peso delle rotture;
- b) alle rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune, per gli altri miscugli.

Articolo 3

Se il riso esportato delle sottovoci 10.06 A o B della tariffa doganale comune contiene rotture della sottovoce tariffaria 10.06 C, la restituzione all'esportazione è diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 0 e sino a 5	0
più di 5 e sino a 10	2
più di 10 e sino a 15	4
più di 15 e sino a 20	6
più di 20 e sino a 30	15
più di 30 e sino a 40	30

Articolo 4

Il regolamento n. 669/67/CEE è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1362/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1976****relativo al ricorso alla procedura di gara per la fissazione dei prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte d'olio d'oliva sul mercato mondiale⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte d'olio d'oliva sul mercato ellenico⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1046/76 della Commissione, del 4 maggio 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte d'olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che sia il mercato mondiale sia quello greco dell'olio d'oliva sono attualmente privi di trasparenza, il che impedisce alla Commissione di procedere ad un esame preciso della loro tendenza reale e quindi di fissare correttamente i prelievi all'importazione; che, in quanto ricorrono i presupposti di cui all'arti-

colo 2 dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76, è d'uopo provvedere immediatamente alla fissazione di tali prelievi mediante procedura di gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione dai paesi terzi e dalla Grecia dei prodotti indicati in allegato, sono fissati mediante gara.

Articolo 2

1. I prelievi minimi sono fissati per la prima volta in modo da entrare in vigore il 1° luglio 1976.
2. Le domande di titolo sono depositate dagli interessati presso gli organismi competenti a decorrere dal 16 giugno 1976, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1046/76.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 3.

(3) GU n. L 119 del 6. 5. 1976, pag. 7.

*ALLEGATO***Prodotti soggetti ai prelievi all'importazione fissati a norma dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76 del Consiglio e (CEE) n. 1046/76 della Commissione**

07.01 N II	altre olive destinate alla produzione di olio
07.02 A II	altre olive destinate alla produzione di olio
15.07 A I a)	Olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine
15.07 A I b)	altro olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione
15.07 A II a)	Olio d'oliva vergine
15.07 A II b)	altro
15.17 A I	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva: paste di saponificazione (soap-stocks)
15.17 A II	altri
23.04 A	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi un tenore d'olio superiore al 3 %.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1363/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1976****che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 992/76 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1132/76 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 992/76, ai dati di cui la Commissione è ora a

conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 992/76, modificato, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1976, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 127 del 15. 5. 1976, pag. 46.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1976, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(U.C. 1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	20,00 0
10.01 B	Frumento duro	45,00
10.02	Segala ⁽¹⁾	0
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	17,00 0
10.04	Avena	12,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,00 45,00 37,00 37,00 27,00 27,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	48,00 48,00 48,00 48,00
11.02 A Ia	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	70,00 70,00 70,00
11.02 A Ib	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	45,00

⁽¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 306/76 (GU n. L 38 del 13. 2. 1976).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/76 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1976****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1343/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1976, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 giugno 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(l'U.C./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	9,49
	II. zucchero greggio	6,12 ⁽¹⁾
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	9,49
	II. zucchero greggio	6,12 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1976

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario taluni pullovers di fibre tessili sintetiche della voce ex 60.05 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica di Corea e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/528/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo italiano ha presentato alla Commissione il 5 aprile 1976, con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, per ottenere l'autorizzazione ad applicare misure di protezione alle importazioni di taluni pullovers di fibre tessili sintetiche della voce ex 60.05 della tariffa doganale comune originari della Repubblica di Corea e messi in libera pratica in Francia,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Repubblica di Corea è stata oggetto di un accordo negoziato fra la Comunità e questo paese, siglato il 28 novembre 1975;

considerando che nel contesto di questo regime la Repubblica di Corea si è impegnata a prendere tutti i provvedimenti necessari per limitare le esportazioni di taluni prodotti tessili destinati alla Comunità fino a raggiungere alcuni massimali ripartiti fra gli Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda in particolare i prodotti della voce ex 60.05 della tariffa doganale comune, l'aliquota assegnata all'Italia per il 1976 ammonta a 450 000 capi, mentre quella destinata alla Repubblica francese per gli stessi prodotti ammonta a 740 000 capi;

considerando che la ripartizione del massimale d'auto-limitazione considerato comporta ancora alcune diversità nella fissazione delle aliquote dei diversi Stati membri in rapporto alle esigenze di approvvigionamento nei mercati interessati;

considerando che queste disparità sono suscettibili di creare una corrente di traffico indiretto che potrebbe aggravare la difficile situazione dell'industria tessile;

considerando che l'entità della domanda del titolo d'importazione che ha provocato il ricorso (129 950 capi = 17 % dell'aliquota francese) prova che esiste un interesse ben preciso ad effettuare operazioni di tale tipo;

considerando che, secondo i dati forniti dal governo italiano, nel settore della confezione dei prodotti in oggetto si registrano gravi difficoltà economiche che si manifestano con una progressiva diminuzione della produzione e con un costante regresso del numero dei lavoratori occupati in tale settore;

considerando che le importazioni indirette in oggetto possono aggravare tali difficoltà economiche;

considerando che non è per ora possibile applicare i metodi che consentirebbero alla Francia e agli altri Stati membri di apportare la necessaria cooperazione;

considerando che di conseguenza è opportuno autorizzare per un periodo limitato l'applicazione di misure di protezione a titolo dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, con particolare riguardo all'articolo 1,

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : pullovers di fibre sintetiche : — di fibre poliammidiche

originari della Repubblica di Corea e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state despositate in data posteriore al 1° aprile 1976.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino all'apertura in Italia di ulteriori possibilità di importazione nei confronti della Repubblica di Corea e al più tardi fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1976

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi, della voce ex 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/529/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo italiano ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente in data 12 aprile 1976, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi, della voce ex 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che per i summenzionati tessuti di cotone l'Italia, in conformità della decisione del Consiglio del 18 dicembre 1975⁽¹⁾, apre nei confronti della Repubblica popolare cinese un contingente annuale di 400 t che è stato quasi interamente utilizzato;

considerando che secondo le informazioni fornite dal governo italiano esistono difficoltà economiche gravi nel settore tessile che si manifestano attraverso la diminuzione di ordini, l'aumento degli stock di prodotti finiti e una notevole riduzione della produzione che determina in numerose fabbriche sospensione dell'attività lavorativa e licenziamenti;

considerando che le importazioni indirette dei prodotti in questione sono suscettibili d'aggravare tali difficoltà economiche, tenuto conto, tra l'altro, del prezzo particolarmente basso al quale si effettuerebbero;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri potrebbero apportare la necessaria cooperazione;

considerando che, stante questa situazione, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione

ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono state definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971⁽²⁾, in particolare all'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone diversi da quelli a punto di garza o ricci del tipo spugna, greggi, della voce ex 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri per i quali le domande di titolo d'importazione sono state depositate in data posteriore al 5 aprile 1976.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Christopher SOAMES

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 29. 12. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1976

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con tomaia di cuoio naturale per lo sport e la ginnastica diverse da quelle per lo sci, della voce 64.02 ex A della tariffa doganale comune, originarie dell'Ungheria e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo italiano ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente in data 14 aprile 1976, al fine di essere autorizzato ad applicare misure di protezione nei confronti delle importazioni di calzature con tomaia di cuoio naturale per lo sport e la ginnastica diverse da quelle per lo sci, della voce 64.02 ex A della tariffa doganale comune, originarie dell'Ungheria e messe in libera pratica in Francia,

considerando che per le importazioni di calzature delle voci 64.01 e 64.02 della tariffa doganale comune l'Italia, in conformità della decisione del Consiglio del 18 dicembre 1975⁽¹⁾, apre nei confronti dell'Ungheria un contingente annuale di 144 000 000 di Lit che è ormai esaurito, mentre in Francia le importazioni di questi stessi prodotti non sono sottoposte a restrizioni quantitative;

considerando che la realizzazione dell'importazione indiretta in questione, che ha motivato il ricorso, rischierebbe di avere conseguenze dannose per la produzione nazionale interessata a causa della sua considerevole entità (circa 20 % del contingente italiano);

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui la Francia e gli altri Stati membri potrebbero apportare la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono state definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971⁽²⁾, in particolare all'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale
ex A	Calzature con tomaia di cuoio naturale: per lo sport e la ginnastica diverse da quelle per lo sci

originari dell'Ungheria e messi in libera pratica negli altri Stati membri per i quali le domande di titolo d'importazione introdotte dopo il 6 aprile 1976 sono, alla data della presente decisione, in istanza presso le autorità italiane.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Christopher SOAMES

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 29. 12. 1975, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1976

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta, greggi, della voce ex 50.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/531/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,
visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo italiano ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente in data 14 aprile 1976, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta, greggi, della voce ex 50.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri,
considerando che, per i summenzionati tessuti di seta, l'Italia non apre alcuna possibilità di importazione nei confronti della Repubblica popolare cinese fatta eccezione per le importazioni realizzate in regime di perfezionamento attivo conformemente alla decisione del Consiglio del 18 dicembre 1975⁽¹⁾;
considerando che secondo le informazioni fornite dal governo italiano l'industria italiana della seta incontra attualmente gravi difficoltà economiche;
considerando che le importazioni indirette dei prodotti in questione sono suscettibili d'aggravare tali difficoltà economiche;
considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri potrebbero apportare la necessaria cooperazione;
considerando che, stante questa situazione, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono state definite dalla decisione della

Commissione del 12 maggio 1971⁽²⁾, in particolare all'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta, greggi, della voce ex 50.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri per i quali la data del deposito delle domande di titolo d'importazione è successiva al 7 aprile 1976.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino all'apertura nella Repubblica italiana di possibilità di importazione nei confronti della Repubblica popolare cinese e al più tardi fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Christopher SOAMES

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 29. 12. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1976

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75

(76/532/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/76⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2101/75 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 7,481 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1976****che determina in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione, presentate dal 24 al 28 maggio 1976, per giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso**

(76/533/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/76 della Commissione, del 14 aprile 1976, concernente l'importazione, durante il periodo d'applicazione di misure di salvaguardia, di un nuovo quantitativo di giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso (3), la Commissione decide, nell'ambito di un volume globale mensile di 10 000 capi, in quale misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione ;

considerando che le domande presentate durante il periodo dal 24 al 28 maggio 1976 sono inferiori al volume previsto ; che è perciò opportuno dare seguito alle domande di titoli d'importazione presentate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 883/76, dal 24 al 28 maggio 1976.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(3) GU n. L 101 del 15. 4. 1976, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1976

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 358/76

(76/534/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽²⁾,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 358/76 della Commissione, del 19 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare, gli articoli 10, paragrafo 1, e 11,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 358/76, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che, nel bando di gara⁽⁶⁾, modificato il 5 maggio 1976⁽⁷⁾, che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 35 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/76, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 358/76,

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 500 tonnellate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 3 giugno 1976, a 99,79 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1976, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. C 41 del 21. 2. 1976, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. C 102 del 5. 5. 1976, pag. 4.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519	UC
1 Dkr	=	0,131956	UC
1 DM	=	0,310580	UC
1 Fl	=	0,298056	UC
1 FF	=	0,170552	UC
1 £	=	1,43469	UC
100 Lit	=	0,0959508	UC
